

Con sentenza n. 1626 del 2 dicembre 2022, depositata il 17 gennaio 2023, la sesta sezione penale della Corte di Cassazione ha ribadito alcuni principi fondamentali in tema di valutazione delle dichiarazioni accusatorie di vittime di violenza di genere.

In tema di valutazione della prova testimoniale, l'attendibilità della persona offesa dal reato è una questione di fatto che ha le sue chiavi di lettura nell'insieme di una motivazione logica, che non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che emergano manifeste contraddizioni o illogicità che non sono state in alcun modo rappresentate.

A ciò si aggiunge che secondo l'ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità il giudice può trarre il proprio convincimento, in ordine alla responsabilità penale dell'imputato e alla ricostruzione del fatto, anche in base alle sole dichiarazioni rese dalla persona offesa, sempre che siano sottoposte a vaglio positivo la sua credibilità soggettiva e l'attendibilità intrinseca del suo racconto, in forza di idonea motivazione, senza la necessità di riscontri esterni (*ex multis* Cass. pen., sez. un., 19 luglio 2012, n. 41461).

D'altra parte, la testimonianza della persona offesa è sorretta da una presunzione di veridicità, stante l'obbligo giuridico di deporre il vero ai sensi dell'art. 198 c.p.p. per cui il giudice, pur essendo tenuto a valutarne criticamente il contenuto, verificandone l'attendibilità, non può assumere come base del proprio convincimento l'ipotesi che il teste riferisca consapevolmente il falso.

Con specifico riferimento ai reati di violenze di genere, che si connotano per la particolare dinamica delle condotte, commesse in contesti chiusi e privi di testimoni perché frutto di relazioni gerarchiche e discriminatorie, la deposizione della persona offesa può costituire unica fonte di prova anche quando resa a distanza di tempo dall'inizio degli abusi che, nella specie, risalgono addirittura all'inizio della relazione matrimoniale.

È la condizione di prostrazione e solitudine, generata dalla gravità o abitudine dei maltrattamenti, a portare inevitabilmente la donna, nell'immediato, a nascondere quanto subisce, proprio per il senso di minaccia permanente che le impone l'autore del reato che, da un lato, ne rinforza il controllo e, dall'altro, rende possibile la prosecuzione e l'aggravamento delle violenze senza che vengano denunciate alle autorità, sebbene, nel caso in esame, queste fossero intervenute, su chiamata dalla figlia della coppia, quando l'uomo stava strangolando la moglie, senza alcun esito.

Infine, priva di qualsiasi fondamento è la contestata mancata esatta collocazione temporale dei fatti da Le dichiarazioni accusatorie di vittime di violenza di genere, specialmente quando i reati si sono sviluppati nell'arco di decenni, seguono un complesso percorso di disvelamento che nel confrontarsi, innanzitutto, con il trauma vissuto e denunciato focalizza il fatto in sé e non certo elementi, superflui ed esteriori per la vittima, quali la data o il luogo.

Peraltro, conclude la Suprema Corte, è proprio questa mancata collocazione, nello spazio e nel tempo, delle diverse condotte maltrattanti a costituire la prova sia della loro prostrazione, che dell'essere divenute una modalità ordinaria di una relazione prevaricatrice e proprietaria imposta dall'imputato alla moglie e alla figlia.

Riferimenti Normativi:

- art. 192 c.p.p.
- art. 198 c.p.p.